

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO A SOGGETTI ESTERNI NON DIPENDENTI DEL CONSORZIO ICoN

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni, non dipendenti dal Consorzio ICoN, e il relativo regime di pubblicità.

Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile, indipendentemente dalla qualità del prestatore d'opera, iscritto o meno a ordine o albo professionale, e indipendentemente dalla natura occasionale o coordinata e continuativa della prestazione svolta. La disciplina del presente regolamento non si applica alle procedure di scelte del contraente previste per gli appalti di servizi di cui al d.lgs. 36/2023.

Articolo 2 – Autorizzazioni

Qualora l'incarico sia affidato a un dipendente di amministrazione pubblica, soggetto al regime di autorizzazione di cui all'art.53 del d.lgs 30/03/2001 n.165, deve essere previamente acquisita l'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza.

Articolo 3 – Competenze e conferimento degli incarichi

Sulla base delle esigenze del Consorzio, su proposta del Direttore, secondo le risorse finanziarie previste dalla Relazione programmatica e previsionale annuale, è compito del Consiglio di Amministrazione del Consorzio deliberare in merito all'approvazione dei contratti di cui al presente regolamento.

È compito del Direttore del Consorzio predisporre tutti gli atti necessari per l'affidamento degli incarichi; la stipula dei contratti è di competenza del Legale rappresentante. L'affidamento degli incarichi deve essere disposto previo espletamento di idonea procedura di valutazione comparativa.

Per le attività di tutorato gli incarichi vengono affidati sulla base di un apposito Albo, costituito con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Per le altre tipologie di incarico, che non rientrano nella fattispecie di tutore, verrà attivata idonea procedura di valutazione comparativa, che tenga conto dei seguenti elementi:

- qualificazione professionale;
- esperienze già maturate nel settore dell'attività di riferimento;
- esperienze già maturate nel settore dell'attività di riferimento presso il Consorzio ICoN;
- ulteriori elementi legati alla specificità dell'attività da svolgere.

Al fine di rendere note le procedure comparative, nonché i nominativi dei soggetti incaricati, il Consorzio pubblica sul proprio sito web www.italicon.education apposite comunicazioni. Il Consorzio si riserva di attivare per le selezioni di cui al presente regolamento collaborazioni ed accordi con altri enti pubblici o privati, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Articolo 4 – Esclusioni

In casi particolari, per prestazioni che abbiano carattere strettamente fiduciario e riservato, l'incarico può essere conferito senza la procedura comparativa. Di tali circostanze particolari deve essere dato atto nella disposizione che autorizza l'effettuazione dell'incarico.

Dalla valutazione comparativa si prescinde quando si intenda proporre l'attribuzione dell'incarico a studiosi italiani o stranieri, a ricercatori e dottorandi per la produzione di materiale didattico originale, di cui il Consorzio acquisisce i diritti d'autore. La produzione di materiale didattico originale viene assegnata dal Consiglio Scientifico Didattico, sulla base di competenze scientifiche specifiche.

Inoltre, è escluso dalla valutazione comparativa l'affidamento del ruolo di membro delle commissioni d'esame di fine semestre del Corso di Laurea in Lingua e Cultura italiana per stranieri, che viene affidato dal Consiglio Scientifico Didattico con specifica determina.

Articolo 5 – Forma degli incarichi e compensi

Gli incarichi di lavoro autonomo sono affidati mediante appositi contratti sottoscritti dalle parti o lettere di incarico inviate al collaboratore. L'ammontare del compenso riconosciuto al collaboratore autonomo deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e all'eventuale utilizzazione di mezzi e strumenti propri. Il pagamento del compenso avviene, previa acquisizione della documentazione idonea a comprovare l'attività svolta e a verificare al termine della collaborazione il buon esito dell'incarico.

Articolo 6 – Termini del rapporto

I contratti di lavoro autonomo non possono essere prorogati. Qualora sia concessa una dilazione nel termine di adempimento della prestazione prevista nel contratto, non può essere corrisposto alcun compenso aggiuntivo al collaboratore. Il rapporto di lavoro autonomo può essere sospeso o prorogato in presenza di cause impeditive, come malattia o gravidanza, per ricominciare a decorrere quando la causa impeditiva sia cessata. Dalla sospensione non devono derivare oneri aggiuntivi per il Consorzio. Qualora il periodo di sospensione risulti incompatibile con la realizzazione dell'obiettivo e/o del progetto specifico e determinato, e dei risultati conseguenti, il Consorzio si riserva, cessato il temporaneo impedimento, di adibire il collaboratore ad altre attività coerenti con la sua professionalità.

Articolo 7 – Procedura per il conferimento incarico di collaborazione coordinata e continuativa

La collaborazione coordinata e continuativa deve essere svolta personalmente e per un periodo di tempo apprezzabile dall'incaricato, secondo le indicazioni di massima del committente, nell'ambito di progetti e obiettivi predeterminati dallo stesso. Se non sussistono all'interno del Consorzio adeguate professionalità a cui conferire l'incarico e fatti salvi i casi di esclusione previsti dall'art.3, il Consorzio provvede pubblicazione sul proprio sito, per almeno 7 giorni, di un avviso di procedura comparativa. L'avviso deve contenere: l'oggetto della prestazione, la particolare specializzazione richiesta, la durata dell'incarico, il luogo di svolgimento e la misura del compenso, nonché le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione. La procedura si basa sulla comparazione dei curricula e può prevedere un colloquio conoscitivo con gli interessati. La valutazione viene effettuata dalla commissione selezioni.

Sulla base della comparazione di cui all'articolo precedente viene conferito l'incarico con provvedimento del Consiglio di Amministrazione. Il provvedimento deve attestare: a) l'oggetto della prestazione che deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati; b) l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse

umane disponibili all'interno del Consorzio; c) la natura temporanea e altamente qualificata della prestazione richiesta; d) la durata, il luogo, l'oggetto, la forma contrattuale e il compenso della collaborazione; e) le forme di verifica sullo svolgimento dell'incarico.

Articolo 8 – Procedura per il conferimento dell'incarico di prestazione occasionale

Si intende occasionale il contratto di lavoro autonomo che si esaurisce nella realizzazione di una specifica opera di breve durata e di modesto importo, secondo i limiti indicati dalla legge vigente. Se non sussistono adeguate personalità interne da utilizzare e fatti salvi i casi di esclusione previsti dall'art.3, il Consorzio provvede alla pubblicazione sul sito web per almeno 7 giorni di un avviso di procedura comparativa per l'incarico da conferire. L'avviso deve contenere: l'oggetto della prestazione, la particolare specializzazione richiesta, la durata dell'incarico, il luogo di svolgimento e la misura del compenso, nonché le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione. L'incarico deve essere conferito mediante comparazione di curricula ed eventualmente anche di un colloquio conoscitivo con gli interessati. La scelta del collaboratore deve essere motivata. Il provvedimento deve contenere gli stessi elementi di cui all'art.7.

Articolo 9 – Prestazioni di lavoro autonomo rese da liberi professionisti

Qualora un incarico di lavoro autonomo debba essere svolto da soggetti libero professionisti, con conseguente liquidazione del compenso dietro presentazione di fattura, a seguito di verifica del completamento della prestazione, si procede con le medesime modalità di cui all'art.8, indipendentemente dalla natura coordinata e continuativa o occasionale della prestazione.

Articolo 10 – Rinvio ad altre fonti

Per i contratti di cui al presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia di lavoro autonomo. Per gli adempimenti fiscali e previdenziali si applica la normativa vigente in relazione alla qualità del prestatore.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 4 novembre 2024